



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

Consiglio d' Istituto

ARTICOLO 1: Istituzione

È istituito il Consiglio d'Istituto *nella Scuola media* dell'Istituto Comprensivo secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n° 416, con sede presso la Scuola medesima in via Scartazzini 21/25.

ARTICOLO 2: Competenze

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono esclusivamente quelle fissate dalle leggi e dai Decreti Delegati n° 416, 417, 419, 420 del 31/5/1974 e successive integrazioni e modificazioni. Al fine di evitare eventuali conflitti di competenze, si precisa che il Consiglio d'Istituto non ha potere deliberante su questioni di natura prettamente didattica, che sono e rimangono di competenza specifica del Collegio dei Docenti e dei consigli di classe.

ARTICOLO 3: Presidenza - Vicepresidenza - Segreteria

Il Presidente del Consiglio d'Istituto viene eletto nella prima riunione del Consiglio stesso, convocata e presieduta dal Dirigente scolastico secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. 31/5/1974 n°416.

Il Vicepresidente, la cui elezione, essendo facoltativa, deve essere preceduta da specifica delibera del Consiglio, viene eletto tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le votazioni per le suddette elezioni avvengono a scrutinio segreto. In sede di prima votazione, per l'elezione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti, secondo quanto previsto dal D.M. 26/7/1983, la votazione deve ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza di voti in favore di uno degli eligendi.

A segretario del Consiglio viene designato dal Presidente un membro del Consiglio stesso.

ARTICOLO 4: Compiti

Il Presidente rappresenta il Consiglio d'Istituto, ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige le attività, garantisce la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del Regolamento.

In caso di assenza e impedimento temporaneo, viene sostituito, in tutte le funzioni e competenze, dal vicepresidente. Qualora anche il vice-presidente risulti assente, ne fa le veci il consigliere più anziano d'età, sempre della componente genitori.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

Quando, per qualsiasi motivo, il Presidente cessa dalle sue funzioni, non gli subentra il vicepresidente, ma si procede a nuove elezioni.

Il segretario, designato dal Presidente, redige il processo verbale dei lavori del Consiglio, sottoscrive unitamente al Presidente lo stesso processo verbale, nonché tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 5: Riunioni

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria per gli adempimenti di legge (bilancio preventivo, conto consuntivo, relazione annuale, etc.) e in seduta straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio stesso, o il Presidente della Giunta Esecutiva, o ne faccia richiesta, scritta e motivata, un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio d'Istituto deve essere riunito anche su richiesta di metà dei membri della Giunta.

ARTICOLO 6: Convocazioni

Spetta al Presidente, d'intesa con il Capo d'Istituto, convocare il Consiglio. La convocazione deve essere disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve effettuarsi con lettera direttamente ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione di apposito avviso all'Albo della Scuola.

In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato d'urgenza e con qualsiasi mezzo, ma almeno con 24 ore di anticipo rispetto all'ora della riunione.

La lettera e l'avviso di convocazione devono riportare il luogo, la data e l'ora della seduta, l'ordine del giorno con l'elencazione degli argomenti da trattare, nonché, all'ultimo punto, le "varie ed eventuali".

ARTICOLO 7: Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto di norma dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio ha la facoltà di proporre, al momento delle "varie ed eventuali", la discussione di qualsiasi altro argomento di sua competenza, sul quale argomento, tuttavia, nella seduta in corso non possono prendersi deliberazioni se non all'unanimità e alla presenza di tutti i membri del Consiglio stesso. Resta, comunque, salvo il diritto del Consiglio di adottare eventuali decisioni (vincolanti per la Giunta) circa l'iscrizione di uno o più argomenti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 8: Validità della seduta

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica (art. 28 del D.P.R. n 416 del 31/5/74). Nell'eventualità che per varie ragioni non si possa raggiungere il suddetto "quorum", la seduta, in seconda convocazione, è valida anche con qualsiasi altro numero di presenze, purché non sia inferiore ad un terzo dei componenti in carica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

ARTICOLO 9: Luogo e tempo delle riunioni

Le riunioni hanno luogo nei locali della Scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e possibilmente compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti.

ARTICOLO 10: Giustificazioni assenze

In rapporto al disposto dell'art. 29 del D.P.R. n° 416 del 31/5/74, i membri del Consiglio, impediti ad intervenire ad una seduta, dovranno far pervenire al Presidente la giustificazione, possibilmente prima della seduta,; in mancanza di detta giustificazione il consigliere sarà dichiarato "assente ingiustificato". Dopo tre assenze ingiustificate consecutive il consigliere decade.

ARTICOLO 11: Approvazione verbale

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, che di norma ha inizio con l'approvazione del verbale della seduta precedente.

ARTICOLO 12: Ordine di discussione

Tutti gli argomenti all'o.d.g. debbono essere posti in discussione nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione, salvo che, su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri presenti, il Consiglio non decida diversamente.

ARTICOLO 13: Diritto di intervento

Ogni membro del Consiglio ha diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, nel rispetto dei modi e dei tempi che vengono fissati in:

- a) tre ore massime per ciascuna seduta;
- b) cinque minuti per ogni intervento.

Al Presidente è dato di interrompere l'oratore solo per un richiamo al Regolamento. Anche il Presidente è soggetto alle norme di cui sopra alla pari degli altri. ma ha la facoltà di replicare agli oratori qualora sia posto in discussione il suo operato quale Presidente o qualora si contravvenga alle norme del Regolamento.

Il Preside della Scuola ha diritto di fornire i chiarimenti necessari su tutte le questioni in discussione.

ARTICOLO 14: Mozione d'ordine

Ogni membro del Consiglio presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine:

- a) perché non si svolga la discussione di un argomento all' o.d.g. (questione pregiudiziale);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

- b) perché la discussione, anche se iniziata, venga rinviata (questione sospensiva);
- c) per una qualsiasi altra ragione motivata.

La presentazione di una mozione comporta la sospensione della discussione. Su di essa possono parlare un membro a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo di che il Consiglio, con votazione palese, si pronuncia sull'accoglimento o meno della mozione medesima.

ARTICOLO 15: Richieste, proposte e pareri di altri Organi

Gli altri Organi Collegiali dell'Istituto, il personale A.T.A. e le assemblee dei genitori possono far pervenire al Consiglio d'Istituto, per iscritto e tramite la Giunta Esecutiva, richieste, proposte e pareri sugli argomenti all'o.d.g., sempre che tali istanze rappresentino la volontà di almeno la maggioranza dell'Organo e del personale interessato.

ARTICOLO 16: Delega della Giunta

1. Con apposita deliberazione il Consiglio d'Istituto può conferire alla Giunta Esecutiva una speciale delega per le decisioni di carattere urgente e di ordinaria amministrazione che non superino un impegno di spesa di una determinata somma.
2. La Giunta Esecutiva, in tal caso, ha l'obbligo di portare le decisioni adottate alla ratifica del Consiglio, iscrivendo le medesime nell'o.d.g. della seduta successiva.

ARTICOLO 17: Adempimenti amministrativo - contabili

Per gli adempimenti di carattere amministrativo - contabile di competenza del Consiglio e della Giunta valgono le norme di cui al D. I. 28/5/75 con le eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché le ulteriori istruzioni amministrative dettate dalla C.M. n. 177 del 4/7/75 e quelle eventualmente successive.

ARTICOLO 18: Pubblicità delle sedute

1. Per effetto della legge n° 748 dell' 11/10/77 le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al pubblico.
2. Ad esse possono assistere, limitatamente allo spazio disponibile in aula, gli elettori delle tre componenti del Consiglio stesso e i membri del Consiglio del Municipio di cui alla legge 8/4/76 n° 278.
3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta anche di un solo consigliere, in qualsiasi momento e nel modo che ritiene più opportuno, può disporre il controllo del possesso dei requisiti dei presenti in aula.
4. Nel caso in cui il numero dei presenti del pubblico superi quello consentito dalla capienza del locale delle riunioni, gli ultimi arrivati possono essere invitati ad uscire o non essere ammessi in aula. Al pubblico non è consentito intervenire o interferire in nessun modo alla discussione. Qualora la sua



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CAROTENUTO 30”

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

presenza disturbi il regolare svolgimento della riunione, il Presidente può far sgomberare l'aula e proseguire la seduta a porte chiuse.

5. La riunione a porte chiuse è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, ovvero quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
6. Il Consiglio, anche su proposta della Giunta, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della Scuola che interessino le componenti sociali e sindacali, può invitare alle proprie sedute rappresentanti della Provincia, del Comune e dei suoi organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio e i membri dell'equipe psico-medico- pedagogica.

ARTICOLO 19: Locali per assemblee dei genitori

Per le assemblee dei genitori, di cui all'art. 2 del D.P.R. n° 416, il Consiglio d'Istituto può destinare uno o più locali della Scuola. Circa le modalità di concessione, il Dirigente scolastico, responsabile di tutti i locali della medesima, ha potere discrezionale ed insindacabile.

ARTICOLO 20: Decadenza dal mandato e dall'incarico

Oltre ai casi previsti dalla legge, il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio d'istituto, nonché i membri elettivi della Giunta Esecutiva decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. La mozione di sfiducia può essere presentata per iniziativa scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

I membri elettivi del Consiglio d'Istituto decadono dal mandato per i casi previsti dalla legge o per dimissioni. In ogni caso si procede alla surroga secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.

ARTICOLO 21: Modalità delle votazioni

Le votazioni sono indette dal Presidente del Consiglio d'Istituto e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per mozione d'ordine. È ammessa, tuttavia, immediatamente prima della votazione la dichiarazione di voto, che deve essere molto breve e comunque non occupare più di un minuto di tempo. Su richiesta dell'interessato la “dichiarazione di voto” deve essere scritta a verbale.

ARTICOLO 22: Espressione di voto

1. Salvo diverse disposizioni in merito, l'espressione di voto è palese e si manifesta, di regola, per alzata di mano. Su richiesta, anche di uno solo dei membri, la votazione può avvenire per appello nominale con una delle seguenti dichiarazioni: “SI”, “NO”, “ASTENUTO”.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

2. Una proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza relativa dei votanti. Gli "astenuiti" sono conteggiati tra i votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, sempre che lo stesso non figuri tra gli astenuiti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata.
3. In caso di votazione segreta (art. 28 del D.P.R. n° 4~6 del 31/5/74) vengono computate anche le schede bianche e quelle nulle per cui una proposta si intende approvata solo se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

ARTICOLO 23: Verbale

1. I verbali della seduta del Consiglio sono redatti su di un apposito registro a pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente per vidimazione.
2. Ciascun membro del Consiglio ha diritto di far iscrivere a verbale una propria dichiarazione in merito ai singoli punti dell' o.d.g., previa consegna al segretario, seduta stante, della dichiarazione stessa datata e firmata dall' interessato.

ARTICOLO 24: Pubblicità degli atti

1. Sono atti del Consiglio gli atti terminali deliberati e, cioè, i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi; quegli atti, in altre parole, che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio.
2. Gli atti di cui al comma precedente vengono affissi all'Albo della Scuola entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta e devono rimanervi esposti per almeno quindici giorni. Entro tale data ne può essere richiesta copia agli Uffici di segreteria secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo di cui al comma precedente, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone salvo richiesta contraria dell'interessato.

Giunta esecutiva / Organo di garanzia

ARTICOLO 25: Elezione



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva si svolgono con votazione segreta con le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente del Consiglio, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 26: Presidente

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, essa è presieduta dal docente collaboratore con funzione vicaria.

ARTICOLO 27: Segretario

Svolge le funzioni di segretario della Giunta il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. Oltre ai compiti di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 420 del 31/5/74 egli collabora con il Presidente in tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta, redige il processo verbale di ogni seduta e firma con il Presidente il verbale ed ogni atto della Giunta.

ARTICOLO 28: Compiti della Giunta

La Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio d'istituto: essi sono, in particolare, fissati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'art. 25, comma 6, del D.P.R. n° 416 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le decisioni adottate dal Consiglio siano in contrasto con la legislazione scolastica o con le leggi dello Stato, la Giunta deve rifiutarne l'attuazione inviando al Presidente del Consiglio la relativa motivazione. Ugualmente non devono essere prese in considerazione dalla Giunta le deliberazioni che implicino una spesa non coperta da corrispondenti entrate.

ARTICOLO 29: Organo di garanzia

In base a quanto previsto dall'art. 2 – Sanzioni disciplinari – del Regolamento della scuola secondaria di primo grado, la Giunta esecutiva rappresenta anche l'Organo di Garanzia (art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235) preposto a decidere in caso di ricorsi avverso sanzioni disciplinari o conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina. *“L'Istituto è una scuola aperta ad ogni innovazione didattica - pedagogica di cui fanno parte, nella consapevolezza e reciproco rispetto dei ruoli, il personale direttivo, il personale docente, il personale A.T.A, i genitori, gli alunni.”*

ARTICOLO 30: Convocazione della Giunta esecutiva e dell'Organo di garanzia

La convocazione spetta al Presidente.

Essa si riunisce, di regola, prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, ma può essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e che ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA

C . F . 97664140585 – RMIC8CZ006

RMIC8CZ006@istruzione.pec.it

RMIC8CZ006@istruzione.it

www.icviacarotenuto.it

Tel/fax :06 5258824

Per le modalità di convocazione, validità della seduta, espressione del voto, etc., si fa riferimento agli art. 11, 13, 14, 16, 17, 18 del presente Regolamento.

ARTICOLO 31: Ricorsi all'Organo di garanzia

1. è ammesso ricorso all'Organo di garanzia contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque abbia interesse legittimo entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. Le istanze di ricorso devono essere presentate al Dirigente scolastico, per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, indicando le generalità di chi sottoscrive e le motivazioni.
4. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.
5. Nel caso in cui l'Organo di garanzia sia chiamato ad esaminare casi che coinvolgano direttamente un suo componente, questi non partecipa ai lavori.
6. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. La decisione viene presa previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale (art. 5 Statuto delle studentesse e degli studenti , comma 3, 4, 5, 6, 7)

Collegio dei Docenti

ARTICOLO 35: Composizione, competenze, poteri, funzionamento.

Norme di rinvio

Per la composizione, le competenze, i poteri e il funzionamento del Collegio dei Docenti, valgono le norme contemplate dall'art. 4 del D.P.R. n° 416 del 31/5/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 36: Convocazione

Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente collaboratore delegato dal D.S. .

La convocazione avviene, di regola, mediante avviso affisso all'Albo della Scuola. In casi eccezionali ed urgenti può avvenire con qualunque mezzo (verbale, per telefono, etc.) ma con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora della riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno con l'elencazione degli argomenti da trattare e con all'ultimo punto la voce "varie ed eventuali".

ARTICOLO 37: Riunioni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA
C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006
RMIC8CZ006@istruzione.pec.it
RMIC8CZ006@istruzione.it
www.icviacarotenuto.it
Tel/fax :06 5258824

Il Collegio dei Docenti svolge un'insostituibile funzione e si riunisce in seduta plenaria o a livello di Consigli di classe o di gruppi di studio, distinti per discipline e per problemi.

ARTICOLO 38: Luogo delle riunioni

Le riunioni del Collegio dei Docenti si svolgono presso la sede della Scuola.

La partecipazione alle predette riunioni è obbligatoria per tutti i componenti del Collegio medesimo.

ARTICOLO 39: Giustificazioni assenze

I docenti impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono far pervenire quanto prima al Dirigente scolastico la giustificazione scritta.

ARTICOLO 40: Validità delle sedute. Norme di rinvio

Per la validità delle sedute, per il regolare svolgimento dei lavori, per le modalità di votazione e per l'espressione del voto si richiamano, in quanto applicabili, gli art. 11, 13, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

ARTICOLO 41: Elezioni interne

Fatte salve diverse disposizioni in merito, nel caso di elezioni interne da parte del Collegio dei Docenti è richiesto, ai fini dell'elezione, il conseguimento di almeno un terzo dei voti validamente espressi. Le schede bianche e nulle non vengono conteggiate.

Nel caso che per uno o più degli eligendi tale "quorum" non venga raggiunto in prima votazione, questa deve essere ripetuta; in sede di seconda votazione è valido il maggior numero di voti conseguiti. A parità di voti tra due o più eligendi si procede ad una nuova votazione.

In caso di decadenza dal mandato per dimissioni non si procede a surroghe, ma vengono indette nuove elezioni.

ARTICOLO 42: Verbale della seduta

Il processo verbale di ogni seduta deve essere redatto, su di un apposito registro a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per validazione, a cura del segretario del Collegio designato dal Dirigente scolastico a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del D.P.R. n° 416.

Il predetto verbale è sottoscritto dal segretario e dal Dirigente scolastico e si intende approvato dopo che ne è stata data lettura nella successiva riunione del Collegio.

ARTICOLO 43: Pubblicità degli atti. Norme di rinvio



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA

C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006

RMIC8CZ006@istruzione.pec.it

RMIC8CZ006@istruzione.it

www.icviacarotenuto.it

Tel/fax :06 5258824

Per le norme che regolano la pubblicità degli atti del Collegio dei Docenti si richiama, in quanto applicabile, l'art. 30 del presente Regolamento.

Consigli di classe

ARTICOLO 44: Riunioni

È concessa ampia autonomia ai consigli di classe circa la modalità di svolgimento dei medesimi. Si ribadisce, tuttavia, che ogni Consiglio di classe si riunisce in seduta ordinaria, di massima, una volta al mese e in seduta straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario il Dirigente scolastico o ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno la metà dei suoi componenti, compatibilmente al monte ore previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Quanto alle competenze, si richiamano le norme previste dall'art 3 del D.P. R. 31/5/74 n° 416 e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 - modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249) art.1 comma 6.

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

ARTICOLO 45: Istituzione. Norme di rinvio

Circa le norme per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, si richiama, in quanto applicabile, l'art 41 del presente Regolamento.

ARTICOLO 46: Convocazione

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico, secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente regolamento:

- a) in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. n° 417 del 31/5/74;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n° 417 del 31/5/74;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Norme generali e finali



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA CAROTENUTO 30"

Via M. Carotenuto, 30 – 00125 – ROMA

C.F. 97664140585 – RMIC8CZ006

RMIC8CZ006@istruzione.pec.it

RMIC8CZ006@istruzione.it

www.icviacarotenuto.it

Tel/fax :06 5258824

ARTICOLO 47: Disposizioni finali

1. Qualunque modifica e integrazione del presente regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Istituto, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti in carica.
2. Il presente regolamento interno, dopo l'approvazione da parte del Consiglio con la maggioranza di cui al presente articolo, ha valore di legge.